



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO SAN ROCCO ODV"

TITOLO I - PROFILI GENERALI

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. Ai sensi e agli effetti della legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 così come modificato dal D. Lgs 3 agosto 2018 n.5, nonché nel rispetto degli articoli 36 e ss. del Codice civile, è costituita con sede in Castronno (VA) via Rossini, n.8, l'associazione denominata "CENTRO SAN ROCCO". La durata dell'Associazione è illimitata.
2. La variazione della sede, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo amministrativo senza che questo costituisca modifica del presente Statuto
3. L'Associazione potrà costituire sedi secondarie, succursali o uffici, sia amministrativi che di rappresentanza.
4. A decorrere dall'avvenuta iscrizione al REGISTRO NAZIONALE del TERZO SETTORE (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART.2 FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'associazione "CENTRO SAN ROCCO ODV", più avanti chiamata per brevità semplicemente Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato prevalentemente in favore di terzi e in via principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117, così come modificato dall'art.3 D. Lgs 3 agosto 2018 n.105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
2. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore della collettività, l'associazione di propone di svolgere le seguenti attività di cui all'art.5 D. Lgs n.117/2017:

cm
gp

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art.5 D. Lgs 117/2017;
 - interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art.5 D. Lgs 117/2017;
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art.5 D. Lgs. 117/2017;
 - svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e, compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;
3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, l'Associazione, a titolo esemplificativo, potrà svolgere:
- Servizi di trasporto sanitario, sanitario semplice e di emergenza urgenza
 - Gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali
 - Servizi di trasporto sangue, plasma, organi ed emoderivati
4. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Potrà esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del Codice del terzo Settore, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
6. Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs n.117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondi i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo delle risorse volontarie e gratuite. Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

TITOLO II - VOLONTARIATO E LAVORO RETRIBUITO

ART.3 I VOLONTARI E IL LAVORO RETRIBUITO

1. L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. I volontari sono persone che, per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari realizzano le attività attraverso prestazioni personali, spontanee, e gratuite esclusivamente per fini solidaristici.
2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, in osservanza della normativa vigente e, in

ogni caso, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo in un apposito regolamento sui rimborsi spese ai volontari.

3. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione medesima.
4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'Attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.
5. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO III - I SOCI

ART.4 REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Possono essere ammessi come soci, organizzazioni di volontariato, altri enti del terzo settore ed altri enti senza scopo di lucro. Tuttavia, il numero degli enti diversi dalle organizzazioni di volontariato eventualmente ammessi non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato socie.
2. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.
3. Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.
5. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
6. Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della

domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

7. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
8. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.

ART.5 DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto in assemblea
 - c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

ART.6 DOVERI DEI SOCI

2. I soci sono tenuti a:
 - a) Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi
 - b) Essere in regola con il versamento della quota associativa
 - c) Non compiere atti che danneggino gli interessati e l'immagine dell'associazione
 - d) Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione

ART. 7 INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.
2. Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

ART.8 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde per:
 - a) Morosità
 - b) Decadenza
 - c) Esclusione
 - d) Recesso
 - e) Decesso.
- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che, entro il termine fissato dal Consiglio, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata

- b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.7
 - c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
 - d) Il Socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.
2. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive mediante comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC
 3. Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, il ricorso all'Assemblea dei Soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
 4. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.
 5. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

ART.9 OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.
2. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IV – ORGANI ASSOCIATIVI

ART.10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.
3. Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ., tutte le cariche sociali sono

gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

4. Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.
5. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Libro dei soci
 - b) Registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale
 - c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
 - d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali
6. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART.11 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e le deliberazioni assunte obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

ART.12 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano. La convocazione può avvenire a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora nonché le modalità di svolgimento della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

ART. 13 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
2. Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.
3. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

4. In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare due deleghe.
5. L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con voto segreto per le elezioni delle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.
6. Delle Riunioni dell'Assemblea il segretario redige il verbale, da trascrivere in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ART.14 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

- 
1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di 24 ore dalla prima convocazione.
 2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
 3. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
 4. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

ART.15 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

- 
1. L'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione deliberate dal Consiglio e decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego e di esclusione dell'Associazione
 - f) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
 2. L'Assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

ART.16 IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate oppure indicate tra i propri associati dagli Enti Associati ai sensi dell'art.34 co.1 del Codice del Terzo Settore; Ai Consiglieri si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.
3. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.
6. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati
8. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. Circa le modalità di esercizio di voto, si applicano le disposizioni previste per l'Assemblea dei Soci di cui all'art.13 co.5 del presente Statuto.
9. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Gli Amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interessi.

ART.17 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:
 - a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, il progetto del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
 - b) la fissazione delle quote associative;

- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
- m) l'individuazione delle attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art.2 comma 6 del Presente Statuto
- n) la determinazione dei criteri dei Rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta a favore dell'associazione
- o) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
2. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

ART.18 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art.15 comma 1 del presente Statuto, dura in carica quattro anni e può essere rieletto
2. E' il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.
3. Il Presidente:
- a) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - b) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - c) ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - d) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
 - e) sottoscrive tutti gli atti compiti dall'Associazione;
 - f) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva;
 - g) ha qualità di datore di lavoro ed è responsabile della normativa sulla sicurezza del lavoro.
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente

ART.19 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

1. Al Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

2. Il Consiglio Direttivo decade inoltre:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
 - c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
3. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
4. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, Il Presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.
5. In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

ART.20 IL SEGRATARIO E IL TESORIERE

1. Il Segretario, nominato ai sensi dell'art. 15 comma 1 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre il compito di provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
2. Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art. 15 comma 1 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

TITOLO IV- IL PATRIMONIO E IL BILANCIO DI ESERCIZIO

ART.21 PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari a € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi tra le altre delle seguenti entrate: a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci; b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici, c) sottoscrizioni, raccolta fondi, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci; d) rendite patrimoniali; e) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
4. Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.
6. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.
7. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART.21 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo approva la Bozza di Bilancio formato da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione, ovvero dal Rendiconto di Cassa nei casi di cui al successivo comma, da sottoporre all'Assemblea ai fini della sua approvazione ai sensi dell'art.12 co.2 del presente Statuto.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, e dunque:
 - potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
 - in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
 - dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.
4. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. Ai fini della redazione ed approvazione del Bilancio Sociale si applicano le disposizioni previste dal Presente Statuto per il Bilancio di Esercizio.
 5. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART.22 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore
3. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
4. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

TITOLO V- SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART.23 SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con

- le maggioranze previste nei precedenti articoli.
3. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
 4. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017

TITOLO VI- DISPOSIZIONI FINALI

ART.24 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART.25 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione "CENTRO SAN ROCCO"

CASTRONNO (VA), 5 Febbraio 2024



(Presidente dell'Associazione)



(Segretario dell'Associazione)



AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO TERRITORIALE DI VARESE

Registrato a Varese il 14.02.2024

al N° 137 Serie 3^A

Per delega del Direttore provinciale

Il Funzionario

Isabella Di Grassi